



Unione Europea



Istituto Comprensivo "B. Telesio"



MIUR

Istituto Comprensivo Statale "B. TELESIO"

PLESSI - SEC. I GRADO: E. Montalbetti – PRIMARIA: B. Telesio - Ciraolo - INFANZIA: Modena -S. Giorgio
Via Modena S. Sperato n. 1 – 89133 REGGIO CALABRIA – Tel.: 0965/685016 – Fax: 0965/672118
e-mail: rcic84200v@istruzione.it - pec: rcic84200v@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.ictelesiomontalbettirc.edu.it>
C.F: 92066590800 - C.M.: RCIC84200V

REGGIO CALABRIA , 31/08/2021

Circolare N° 228

**A TUTTO il personale Scolastico
Al Direttore SGA
SITO WEB**

Oggetto: Riepilogo INFORMATIVA GREEN PASS ED ESENZIONI PER INIZIO ANNO SCOLASTICO

Si invia di seguito a tutto il personale interessato il riepilogo delle casistiche con relative conseguenze riguardanti le possibili posizioni rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 ed eventuale possibilità di esenzione

Si ricorda che tali disposizioni potranno subire delle variazioni future.

| | | |
|---|---|---|
| Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) | Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale) | Può lavorare |
| Guarito da Covid-19 | Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione) | Può lavorare |
| Esentato dalla vaccinazione | Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata) | Può lavorare (non necessita di tampone periodico) |
| Personale che non rientra nelle prime tre categorie | Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore) | Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde |
| Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore | Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro). | |

Si riporta inoltre l'estratto della circolare ministeriale (Ministero della salute) del 4 agosto 2021 riguardante il tipo di certificazione per esenti e chi può rilasciarla.

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);*
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;*
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);*
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);*
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);*
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.*

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Monitoraggio del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2

Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, le Regioni e PA attivano un sistema di monitoraggio delle esenzioni rilasciate comunicando, su richiesta, i dati in formato aggregato al Ministero della Salute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marisa G. Maisano

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93

A.A. BME